

## IVA

---

### ***La forma societaria non garantisce il diritto alla detrazione Iva***

di **Davide De Giorgi**

I **giudici** del Supremo Consesso, con la [sentenza n.3452 del 14 febbraio 2014](#), confermando l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, **hanno chiarito** che **la mera forma societaria** riconducibile ad una delle strutture indicate ex art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, **non garantisce automaticamente** l'esercizio del **diritto alla detrazione**.

Infatti, in considerazione del generale criterio della prevalenza della sostanza sulla forma c.d. *"substance over form principle"*, immanente alla disciplina IVA, **è necessario indagare l'inerenza** dell'**operazione** effettuata **a monte** in relazione allo svolgimento in concreto dell'attività d'impresa.

Come noto, il **meccanismo** applicativo **dell'imposta garantisce la neutralità fiscale** per i soggetti passivi (gli operatori economici), **riconoscendo** a tali soggetti **il diritto di detrazione** dell'imposta assolta sugli acquisti dall'imposta incassata sulle vendite (o per il tramite del rimborso).

In questo modo, **per il soggetto passivo** (o meglio sarebbe definirlo responsabile dell'imposta), **l'imposta** diviene semplicemente **una partita di giro**, o al massimo, un leggero aggravio di tipo finanziario, ma mai un costo (salvo eccezioni, comunque regolate).

I giudici della Cassazione chiariscono che *"Il principio della neutralità fiscale, avuto riguardo alle indicate finalità perseguite dal sistema, trova dunque esclusivo fondamento nella nozione della **"inerenza"** all'esercizio della attività d'impresa, arte o professione, dei beni o servizi scambiati sul mercato dagli operatori economici"*.

La decisione dei Giudici si basa su una **serie di argomentazioni** pregevoli.

Innanzitutto, nell'accogliere la tesi dell'Ufficio, i giudici mettono in evidenza come con riferimento alle società commerciali (v. art. 2195), **l'inerenza** all'attività d'impresa **delle cessioni** di beni o **delle prestazioni** di servizi offerti da queste al mercato **"risulta oggettivamente evidente"** se aderente, o comunque **ricompreso** nell'**oggetto sociale**.

**A contrariis**, per qualificare inerenti all'attività d'impresa i beni o i servizi **acquistati** dalla società **occorre verificare** *"in relazione al caso concreto quale sia la **effettiva destinazione** **impresa** al bene/servizio acquistato"*.

Tanto premesso, i giudici hanno chiarito che l'inerenza deve essere ravvisata soltanto nel caso in cui *“per le **caratteristiche oggettive** o per le **concrete modalità di impiego** del bene/servizio questo possa ritenersi direttamente **strumentale al ciclo produttivo**, ovvero **funzionale alla struttura organizzativa**, o necessario alla attuazione di scelte strategiche di penetrazione sul mercato o ampliamento dei settori di attività, ecc..”*.

Solo a seguito del **vaglio positivo** di **queste circostanze** quindi la *“**società commerciale**, che ha **versato in rivalsa l'IVA** sulla fattura relativa alla operazione passiva, **potrà esercitare il diritto alla detrazione della imposta**, atteso che solo in tal caso si giustifica il principio di neutralità fiscale; diversamente, nel caso in cui tale inerenza non sia ravvisabile, l'acquisto del bene o servizio dovrà essere trattato fiscalmente alla stregua dei beni o servizi acquistati dal consumatore finale, venendo a gravare definitivamente il tributo sulla società acquirente”*.

In punto di diritto viene chiarito che la **“presunzione legale”** prevista ex art. 4, comma 2, n. 1) del Decreto IVA, che **considera** le operazioni commerciali **effettuate comunque nell'esercizio dell'impresa** se poste in essere da società commerciali costituite secondo gli schemi negoziali previsti (v. art. 2195 c.c. e art. 2249 c.c., comma 1) **È VALIDA SOLO** con **riferimento** alle operazioni di **vendita**, e **NON ANCHE** per gli **acquisti** effettuati da tale società.